



**Groupama**  
Assicurazioni

# GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE

**Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione**

## Condizioni generali di contratto

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### Premessa

Il Contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni generali di contratto che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

### Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

### Art. 2 - Prestazioni

#### *a) Prestazione in forma di rendita vitalizia*

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere, all'età pensionabile dell'Iscritto, il pagamento di una rendita vitalizia. L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale alla data richiesta di erogazione della rendita vitalizia per il coefficiente di conversione riportato in allegato, corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

L'età pensionabile sarà quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipare a forme pensionistiche complementari complessivamente per almeno 5 anni;

È consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

La posizione individuale, derivante dai contributi corrisposti al netto delle spese e del costo dell'eventuale garanzia accessoria di premiorienza ed invalidità permanente, viene annualmente rivalutata in base a quanto previsto dalla "Clausola di rivalutazione".

Nei casi previsti dal D. Lgs. 252/2005, l'Iscritto può ottenere, un'anticipazione della posizione individuale maturata o il riscatto parziale o totale, così come previsto agli Artt. 18 , 19 e 20.

#### *b) Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)*

L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa , abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale anticipazione può essere richiesta anche con un anticipo di 10 anni rispetto ai requisiti anagrafici di accesso al regime obbligatorio di appartenenza, se l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente potrà valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. La parte di montante previdenziale richiesta a titolo di RITA, sarà mantenuta nella Gestione Separata ValorePiù Previdenza in modo da beneficiare dei relativi rendimenti. La periodicità di erogazione della rendita temporanea è trimestrale.

*c) Prestazione erogata sotto forma di rendita a durata definita*

L'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di rendita a durata definita. Detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

*d) Prestazione erogata sotto forma di prelievi liberamente determinabili*

L'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di prelievi liberamente determinabili. Detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

L'impresa provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.

Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui sopra può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

Le prestazioni di cui ai punti c) e d) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui ai punti c) e d) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

Nel corso dell'erogazione delle suddette prestazioni l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA, ad eccezione della variazione del comparto / profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

### **Art. 3 - Designazione beneficiaria**

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, beneficiario della prestazione di rendita vitalizia e dell'eventuale prestazione accessoria in caso di invalidità permanente è l'Iscritto, beneficiari in caso di premorienza dell'Iscritto sono gli eredi di quest'ultimo.

### **Art. 4 - Conclusione ed efficacia del contratto**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dall'Iscritto; oppure
- l'Iscritto, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo contributo, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto.

Il primo contributo corrisposto dall'Iscritto, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

## **Art. 5 - Rischio di morte ed invalidità permanente**

### ***Rischio morte della garanzia base***

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Iscritto.

### ***Rischio morte ed invalidità permanente della garanzia accessoria***

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

Sono esclusi dalla garanzia accessoria il decesso o l'invalidità permanente causati da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l'Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso

delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall' Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell' Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;

- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della stipula del contratto, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto alla stipula del contratto;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Il rischio di morte ed invalidità permanente della sola garanzia accessoria è inoltre escluso dalla garanzia nei casi di carenza contrattuale previsti all'Art. 7, qualora essi siano espressamente richiamati nel contratto; in questi casi la Società paga il solo il capitale assicurato con la Garanzia base.

#### **Art. 6- Dichiarazioni dell'Aderente**

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'adesione o dalla sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Aderente nel modulo di adesione e negli altri documenti, salvo il

caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.

#### **Art. 7 - Clausole di carenza contrattuale per la sola garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente**

##### ***a) Condizioni di carenza per contratti emessi in assenza di visita medica***

Premesso che l'Aderente può richiedere che gli venga accordata la piena garanzia accessoria senza il periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso o l'invalidità permanente dell'Aderente avvengano entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto il capitale relativo alla garanzia accessoria è pienamente operante, qualora il decesso o l'invalidità permanente siano conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso o l'invalidità permanente.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Iscritto avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad

altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

***b) Contratti emessi con visita medica in assenza del test HIV***

Premesso che l'Aderente si deve sottoporre a visita medica producendo gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l'assunzione del rischio morte ed invalidità permanente in relazione alla somma assicurata, nel caso in cui non intenda eseguire gli esami clinici per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che se il decesso dell'Aderente avviene entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

**Art. 8 - Revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'Aderente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 ROMA. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta di assicurazione pervenuta.

**Art. 9 - Recesso dal contratto**

L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 ROMA, allegando l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto del recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà all'Aderente, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il contributo corrisposto al netto della commissione una tantum e la parte del contributo che ha coperto il rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

**Art. 10 - Durata dei contributi**

La durata dei contributi ricorrenti viene fissata liberamente dall'Aderente fino ad un massimo pari alla differenza in anni interi tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella di adesione. E' possibile prolungare la durata oltre l'età pensionabile.

**Art. 11 - Contributi ricorrenti**

Il programma prevede una serie di contributi che possono essere effettuati secondo ricorrenze trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali senza l'applicazione di interessi dovuti alla rateazione.

Sul contributo corrisposto all'atto dell'adesione è prevista una commissione una tantum pari a € 10,00. L'importo del contributo da corrispondere annualmente viene stabilito dall'Aderente, anche in misura fissa, all'atto dell'adesione e può essere variato ad ogni ricorrenza annuale senza alcun tipo di penalizzazione.

I lavoratori dipendenti possono contribuire conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. I lavoratori dipendenti che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Inoltre è possibile sospendere la contribuzione in qualsiasi momento, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. I contributi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

#### **Art. 12 - Contributi aggiuntivi**

In qualunque momento, coincidente o successivo alla data di adesione, l'Iscritto ha facoltà di corrispondere dei contributi aggiuntivi.

I contributi aggiuntivi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

#### **Art. 13 - Spese del contratto**

Da ciascun contributo (inclusi i contributi aggiuntivi), al netto del costo eventuale della garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono detratti i caricamenti (destinati a coprire i costi di acquisizione, di incasso e di gestione amministrativa del contratto che la Società deve sostenere), pari al 4,0% del contributo, con esclusione dei trasferimenti in entrata. Per il contributo corrisposto all'atto dell'adesione, al netto di eventuali trasferimenti in entrata, il caricamento del 4,0%, viene prelevato dal contributo al netto della commissione una tantum di 10,00 Euro.

Per le spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia sono previste 15,00 Euro prelevati da ciascuna rata.

#### **Art. 14 - Investimento nella gestione separata ValorePiù Previdenza**

I singoli contributi, al netto delle spese e dell'eventuale costo relativo alla garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono investiti nella gestione separata ValorePiù Previdenza in coincidenza del giorno della relativa corresponsione.

#### **Art. 15 - Interruzione dei contributi e ripresa degli stessi in epoca successiva**

Nel caso in cui l'Iscritto abbia sospeso la contribuzione (fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito), trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata non corrisposta, il contratto rimane in vigore per la posizione individuale maturata in corrispondenza delle rate già corrisposte e dell'eventuale quote di TFR che continueranno a confluire; la posizione individuale continuerà a rivalutarsi alle successive ricorrenze annuali.

L'interruzione comporta l'annullamento dell'eventuale garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, qualunque sia il numero dei contributi corrisposti. In caso di ripresa dei contributi ricorrenti, l'Iscritto fisserà nuovamente la durata residua degli stessi, tenendo presente che il livello del caricamento sarà pari al 4,0% indipendentemente dal numero dei contributi anni residui.

Nel caso in cui si volesse attivare anche la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, si dovranno nuovamente sottoscrivere le dichiarazioni sullo stato di salute dell'Iscritto e produrre, se richiesto dalla Società, nuovi accertamenti sanitari.

#### **Art. 16 - Trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare"**

Il trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare", può essere effettuato trascorsi due anni dalla conclusione del contratto; il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale al "Fondo Pensione Complementare" al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa senza vincoli temporali. La somma da trasferire sarà pari al 100% della posizione individuale maturata al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di trasferimento, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

### **Art. 17 - Anticipazioni**

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Iscritto può richiedere, con apposita domanda corredata di idonea documentazione (v. Documento sulle anticipazioni), un'anticipazione sulla posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

L'aderente può ottenere l'anticipazione della posizione individuale, in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica, fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, art. 11 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 252/2005).

L'aderente può inoltre ottenere l'anticipazione della posizione individuale, dopo 8 anni di iscrizione al Piano Individuale Pensionistico:

- fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 75 per cento della posizione maturata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto (art. 11 comma 7 lettera c) del D.Lgs. 252/2005).

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto, per i quali non si sia esercitato il riscatto.

L'importo dell'anticipazione viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

### **Art. 18 - Riscatto Totale o Parziale della posizione individuale**

Ai sensi del d. Lgs 252/2005, l'Iscritto può riscattare la posizione individuale maturata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata nella misura massima del 50%.
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in misura totale. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Il valore di riscatto viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di riscatto parziale, il contratto rimarrà in vigore per la posizione individuale residua, pari all'importo maturato e non riscattato, comunicato dalla Società unitamente alla liquidazione parziale.

In caso di riscatto totale del contratto, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

### **Art. 19 - Riscatto Totale in caso di decesso dell'Iscritto**

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, in caso di decesso dell'Iscritto prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi. Il valore di riscatto sarà pari al 100% della posizione individuale maturata con la garanzia base, maggiorata di una percentuale determinata in funzione dell'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto al momento del decesso, al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

La maggiorazione sarà pari:

- all' 1,0% della posizione individuale maturata con tutti i contributi corrisposti, se l'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto non supera i 35 anni;
- allo 0,5% se l'età è compresa tra i 36 ed i 45 anni;
- allo 0,3% se l'età è compresa tra i 46 ed i 55 anni;
- allo 0,1% se l'età assicurativa supera i 55 anni.

Nel caso sia stata prevista la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente ed il contratto sia al corrente con i contributi annui, il valore di riscatto della garanzia base sarà integrato dal capitale assicurato alla data del decesso con la garanzia accessoria.

#### **Art. 20 - Liquidazione della garanzia accessoria in caso di invalidità permanente**

Nel caso in cui l'Iscritto venga riconosciuto invalido in via permanente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, nel contratto sia stata prevista la specifica garanzia accessoria e lo stesso sia al corrente con i contributi annui, viene liquidato all'Iscritto l'importo del capitale assicurato alla data dell'invalidità permanente. Il pagamento del capitale a seguito dell'invalidità permanente, comporta l'annullamento della garanzia accessoria.

#### **Art. 21 - Liquidazioni prima dell'accesso alla prestazione pensionistica**

L'ammontare da liquidare in caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale od in caso di trasferimento della "Posizione Pensionistica Individuale" viene ridotto di una commissione pari al 5 per mille, con un minimo di 30,00 Euro ed un massimo di 100,00 Euro.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista al successivo art. 23.

Nel caso di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) non sono previsti costi.

#### **Art. 22 - Rendita vitalizia**

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, è prevista l'erogazione della rendita vitalizia al pensionamento dell' Iscritto. A scelta dell'Iscritto, da farsi entro 10 giorni dal pensionamento, la rendita vitalizia rivalutabile potrà essere:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell' Iscritto;
- b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Iscritto, con maggiorazione del 20% dell'importo in caso di non autosufficienza;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 o 15 anni (a scelta dell' Iscritto) e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5/10/15 anni viene corrisposta all'Iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; successivamente la rendita verrà corrisposta all' Iscritto o se e finché questi sarà in vita;
- d) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell' Iscritto e quella di un altro vitaliziando designato dall'Iscritto tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale per il coefficiente di conversione corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto e nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile); tali coefficienti sono riportati in allegato.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione consentono, in funzione della periodicità richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero della rate sub-annuali.

I coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia in vigore alla conclusione del contratto, sono stati calcolati in base alla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dall'Associazione nazionale fra le Imprese di Assicurazione nel 2005,

applicando un tasso tecnico pari al 2% annuo composto posticipato ed un caricamento del 2% per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

Il costo della garanzia di non autosufficienza, è pari al 5% della posizione individuale maturata al momento della conversione.

I coefficienti di conversione potranno essere modificati a condizione che:

1. siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto
2. il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni
3. la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione
4. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
5. delle modifiche sia stata data comunicazione all'Iscritto almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'Iscritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata, così come previsto al precedente art. 16.

A scelta dell'Iscritto, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata; in questo caso la rendita vitalizia viene determinata in base all'effettiva somma convertita.

Qualora l'importo della rendita pensionistica, ottenuta convertendo il 70% dell'intero capitale maturato, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, l'Iscritto può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Iscritti trasferiti da altri Fondi Pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta al momento del trasferimento, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

### **Art. 23 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all'originale di polizza e delle eventuali appendici, i documenti elencati di seguito. In caso di consegna degli originali di polizza presso l'agenzia, verrà rilasciata una fotocopia degli stessi, riportante, per ricevuta, il timbro dell'agenzia e la data di ricevimento.

#### ***In caso di decesso:***

- certificato di morte dell'Iscritto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace.

#### ***Inoltre, in caso di garanzia accessoria di premorienza:***

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;
- qualora le circostanze del decesso siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

#### ***In caso di invalidità permanente o non autosufficienza:***

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause dell'invalidità permanente o della non autosufficienza;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;

- copia dell'eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente riconosciuto dall'Ente preposto, ovvero dello stato di non autosufficienza;
- qualora le circostanze dell'invalidità permanente o della non autosufficienza siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

***In caso di riscatto totale o parziale del contratto:***

- richiesta sottoscritta dall'Iscritto, con esplicita indicazione dell'importo lordo richiesto in Euro in caso di riscatto parziale;
- documentazione completa attestante i requisiti necessari ai sensi del D. Lgs. 252/2005.

***In caso di vita dell'aderente per l'erogazione anticipata della prestazione pensionistica sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) nei casi previsti dal Decreto:***

Per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, i documenti da allegare sono:

- Copia di un documento di identità dell'associato;
- Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di inoccupazione alla data della richiesta;
- Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza

In quest'ultimo caso sono documenti utili: l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall'Inps o altro certificato dell'ente di appartenenza.

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi:

- Copia di un documento di identità dell'associato;
- Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego).

Per maggiori dettagli sulla documentazione necessaria si rinvia al relativo modulo di richiesta (RITA).

***In caso di anticipazione:***

- la documentazione specificata nell'apposito "Documento sulle anticipazioni".

***In caso di erogazione della rendita vitalizia:***

- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Iscritto, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici (in caso

di smarrimento degli originali di polizza, l'avente diritto dovrà consegnare specifica denuncia rilasciata presso le autorità competenti, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento

viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

**Art. 24 - Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, l'Iscritto o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

**Art. 25 - Imposte e tasse**

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Iscritto o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**Art. 26 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

**CONDIZIONI REGOLANTI LA GARANZIA DI NON AUTOSUFFICIENZA  
RELATIVAMENTE ALLA RENDITA VITALIZIA IN EROGAZIONE (OPZIONE B)**

**Art. 1 - Prestazione assicurata**

Il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, comporta l'incremento del 20% dell'importo della rendita vitalizia in corso di erogazione, a condizione che l'Iscritto, al momento del pensionamento, abbia richiesto l'opzione nella specifica tipologia di rendita vitalizia (opzione b).

**Art. 2 - Definizione dello stato di non autosufficienza**

La non autosufficienza viene riconosciuta all'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, non sia più autosufficiente nel compimento di almeno tre dei seguenti atti di vita quotidiana:

- assunzione di alimenti
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale
- la deambulazione
- l'indossare gli indumenti.

Si considera non autosufficiente anche l'Iscritto che necessita di sorveglianza continua.

**Art. 3 - Decorrenza ed esclusioni della garanzia di non autosufficienza**

La garanzia di non autosufficienza decorre dalla data di opzione della specifica rendita vitalizia (opzione b) richiesta dall'Iscritto al momento del pensionamento ed a condizione che la malattia organica o lesione fisica, che comporti lo stato di non autosufficienza, sia avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia. È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza causato da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto o ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Iscritto, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893

e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;

- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l' Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall' Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della conversione in rendita vitalizia, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto all'atto della conversione;
- negligenza, imprudenza e imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita (maggiorazione del 20%) non viene erogata se è comprovato che l' Iscritto di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.

#### **Art. 4 - Denuncia in caso di non autosufficienza**

Verificatosi lo stato di non autosufficienza, l'Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di Contratto.

A richiesta della Società, l'Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Iscritto.

#### **Art. 5 - Accertamento dello stato di non autosufficienza**

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dello stato di non autosufficienza entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il riconoscimento, da parte della Società dello stato di non autosufficienza, comporta la liquidazione della maggiorazione prevista sulla rendita vitalizia in corso di erogazione a partire dalla data di denuncia.

#### **Art. 6 - Controversie sul riconoscimento della non autosufficienza**

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento della non autosufficienza, l'Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la

decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Iscritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

## **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Groupama Assicurazioni S.p.A. riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione separata denominata "ValorePiù Previdenza", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

### **A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE**

La Società dichiara, entro il 30 dicembre di ogni anno, il rendimento annuo da attribuire agli Iscritti, pari al 100% del rendimento finanziario della gestione separata ValorePiù Previdenza cui all'art. 3 del Regolamento, al netto delle commissioni di gestione, quest'ultime pari all'1,65% delle media degli investimenti a copertura delle riserve.

La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; viene comunque garantita ogni anno la rivalutazione della posizione individuale pari al valore minore tra la misura annua stabilita dagli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 e il 2,0%.

Nel primo anno assicurativo, la percentuale di rivalutazione garantita, in base ai dati disponibili, è pari al 2,0% annuo. In occasione della comunicazione annuale delle prestazioni rivalutate, la Compagnia indicherà la percentuale di rivalutazione garantita l'anno successivo.

In caso di erogazione della rendita vitalizia viene riconosciuta una garanzia di interesse, sotto forma di tasso tecnico, fino ad un massimo del 2,0% annuo costante; conseguentemente, se il tasso tecnico è pari al 2,0%, la misura di rivalutazione si ottiene dividendo per 1,02 la differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico del 2,0%, già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di opzione del montante maturato in rendita vitalizia.

### **B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il primo gennaio di ogni anno, la Garanzia Base in pieno vigore viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca, fermo rimanendo l'ammontare annuo del contributo.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma dei punti precedenti, entro il 30 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la riserva matematica accantonata per la misura di rivalutazione.

I contributi ricorrenti ed i contributi aggiuntivi corrisposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello della rivalutazione, al netto della commissione una tantum, del caricamento e dell'eventuale costo relativo alla copertura accessoria, verranno rivalutati pro-rata temporis, secondo il

regime finanziario dell'interesse composto, in base al periodo che intercorre tra la data di corresponsione di ciascun contributo ed il 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di liquidazione del capitale maturato o della conversione dello stesso in rendita vitalizia ad una data non coincidente con l'anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di liquidazione o quella di conversione, sulla base del rendimento infrannuale al netto delle commissioni di gestione. Il rendimento infrannuale viene determinato secondo le modalità previste all'art. 3 del Regolamento della Gestione separata ValorePiù Previdenza, prendendo a riferimento il periodo annuale compreso tra il primo giorno del quindicesimo mese e l'ultimo giorno del quarto mese antecedenti al mese di pervenimento della richiesta alla Compagnia.

L'aumento annuale del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato dalla Società.

Durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia, la rivalutazione sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la rendita stessa per la misura di rivalutazione riconosciuta; nel primo anno di erogazione della rendita vitalizia, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia e la successiva ricorrenza annuale.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “VALOREPIÙ PREVIDENZA”

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÙ PREVIDENZA” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.

La valuta di denominazione del FONDO è l'Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

Il FONDO è dedicato ai piani individuali pensionistici ai sensi del D. Lgs. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 1. Obiettivi e politiche di investimento**

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. E' ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell'OCSE.

Gli investimenti immobiliari ed alternativi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono fondi immobiliari, fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in vigore e rappresentano una componente residuale del portafoglio. L'esposizione verso gli investimenti azionaria, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari diretti in società operanti in Stati membri dell'OCSE.

L'esposizione obbligazionaria corporate, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L'esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari diretti emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti parastatali di Stati

appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

L'esposizione obbligazionaria governativa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi high yield e fondi emergenti anche a contenuto governativo, è altresì rappresentata da OICR.

L'esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.

▪ **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

▪ **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E' ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contrattenti.

## **Articolo 2. Certificazione della gestione separata**

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

## **Articolo 3. Determinazione del rendimento della gestione separata**

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza

dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;
- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;
- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

#### **Articolo 4. Oneri a carico della gestione separata**

Gravano sulla gestione separata unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### **Articolo 5. Condizioni di Assicurazione**

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Articolo 6. Modifiche al regolamento della gestione separata**

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A  
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**

**(SESSO MASCHILE)**

**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 27,383                   | 27,193     | 27,130         | 27,099      | 27,068     | 27,037  |
| 51      | 28,132                   | 27,932     | 27,866         | 27,833      | 27,800     | 27,767  |
| 52      | 28,922                   | 28,710     | 28,641         | 28,606      | 28,571     | 28,536  |
| 53      | 29,755                   | 29,531     | 29,457         | 29,420      | 29,383     | 29,346  |
| 54      | 30,633                   | 30,395     | 30,317         | 30,278      | 30,239     | 30,200  |
| 55      | 31,560                   | 31,308     | 31,225         | 31,184      | 31,142     | 31,101  |
| 56      | 32,541                   | 32,273     | 32,185         | 32,141      | 32,097     | 32,053  |
| 57      | 33,579                   | 33,294     | 33,200         | 33,154      | 33,107     | 33,060  |
| 58      | 34,682                   | 34,378     | 34,277         | 34,228      | 34,178     | 34,128  |
| 59      | 35,853                   | 35,528     | 35,421         | 35,368      | 35,314     | 35,261  |
| 60      | 37,098                   | 36,751     | 36,636         | 36,579      | 36,523     | 36,466  |
| 61      | 38,423                   | 38,050     | 37,928         | 37,867      | 37,806     | 37,745  |
| 62      | 39,831                   | 39,430     | 39,299         | 39,233      | 39,168     | 39,103  |
| 63      | 41,328                   | 40,897     | 40,755         | 40,685      | 40,615     | 40,545  |
| 64      | 42,923                   | 42,459     | 42,306         | 42,230      | 42,154     | 42,079  |
| 65      | 44,626                   | 44,124     | 43,959         | 43,877      | 43,796     | 43,714  |
| 66      | 46,446                   | 45,903     | 45,724         | 45,636      | 45,547     | 45,459  |
| 67      | 48,396                   | 47,806     | 47,612         | 47,516      | 47,420     | 47,325  |
| 68      | 50,487                   | 49,845     | 49,635         | 49,530      | 49,426     | 49,322  |
| 69      | 52,735                   | 52,035     | 51,806         | 51,692      | 51,579     | 51,466  |
| 70      | 55,154                   | 54,389     | 54,139         | 54,014      | 53,891     | 53,768  |
| 71      | 57,761                   | 56,923     | 56,649         | 56,513      | 56,377     | 56,242  |
| 72      | 60,582                   | 59,660     | 59,359         | 59,209      | 59,061     | 58,913  |
| 73      | 63,646                   | 62,630     | 62,298         | 62,134      | 61,970     | 61,807  |
| 74      | 66,993                   | 65,868     | 65,501         | 65,319      | 65,138     | 64,958  |
| 75      | 70,660                   | 69,409     | 69,002         | 68,800      | 68,600     | 68,400  |
| 76      | 74,678                   | 73,282     | 72,829         | 72,604      | 72,381     | 72,159  |
| 77      | 79,066                   | 77,503     | 76,996         | 76,745      | 76,496     | 76,248  |
| 78      | 83,838                   | 82,083     | 81,515         | 81,233      | 80,954     | 80,676  |
| 79      | 88,998                   | 87,023     | 86,384         | 86,068      | 85,755     | 85,443  |
| 80      | 94,578                   | 92,351     | 91,632         | 91,276      | 90,923     | 90,573  |
| 81      | 100,648                  | 98,129     | 97,317         | 96,917      | 96,519     | 96,125  |
| 82      | 107,295                  | 104,438    | 103,519        | 103,066     | 102,616    | 102,170 |
| 83      | 114,654                  | 111,397    | 110,352        | 109,837     | 109,327    | 108,821 |
| 84      | 122,861                  | 119,129    | 117,935        | 117,347     | 116,764    | 116,188 |
| 85      | 131,929                  | 127,635    | 126,265        | 125,591     | 124,925    | 124,265 |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE B**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20% IN CASO DI NON  
AUTOSUFFICIENZA**
**(SESSO MASCHILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 26,079                   | 25,898     | 25,838         | 25,809      | 25,779     | 25,749  |
| 51      | 26,793                   | 26,602     | 26,539         | 26,508      | 26,476     | 26,445  |
| 52      | 27,545                   | 27,343     | 27,277         | 27,244      | 27,210     | 27,177  |
| 53      | 28,338                   | 28,124     | 28,054         | 28,019      | 27,984     | 27,949  |
| 54      | 29,174                   | 28,948     | 28,873         | 28,836      | 28,799     | 28,762  |
| 55      | 30,057                   | 29,817     | 29,738         | 29,699      | 29,659     | 29,620  |
| 56      | 30,991                   | 30,736     | 30,652         | 30,610      | 30,568     | 30,527  |
| 57      | 31,980                   | 31,709     | 31,619         | 31,575      | 31,530     | 31,486  |
| 58      | 33,030                   | 32,741     | 32,645         | 32,598      | 32,550     | 32,503  |
| 59      | 34,145                   | 33,836     | 33,734         | 33,683      | 33,633     | 33,582  |
| 60      | 35,332                   | 35,001     | 34,892         | 34,837      | 34,783     | 34,729  |
| 61      | 36,593                   | 36,238     | 36,122         | 36,063      | 36,005     | 35,948  |
| 62      | 37,934                   | 37,553     | 37,427         | 37,365      | 37,303     | 37,241  |
| 63      | 39,360                   | 38,949     | 38,815         | 38,747      | 38,681     | 38,614  |
| 64      | 40,879                   | 40,437     | 40,291         | 40,219      | 40,147     | 40,075  |
| 65      | 42,501                   | 42,023     | 41,866         | 41,788      | 41,710     | 41,633  |
| 66      | 44,235                   | 43,717     | 43,547         | 43,463      | 43,378     | 43,295  |
| 67      | 46,091                   | 45,529     | 45,345         | 45,253      | 45,162     | 45,071  |
| 68      | 48,082                   | 47,471     | 47,271         | 47,171      | 47,072     | 46,974  |
| 69      | 50,223                   | 49,557     | 49,339         | 49,230      | 49,122     | 49,015  |
| 70      | 52,528                   | 51,799     | 51,561         | 51,442      | 51,324     | 51,207  |
| 71      | 55,011                   | 54,212     | 53,951         | 53,822      | 53,693     | 53,564  |
| 72      | 57,697                   | 56,819     | 56,532         | 56,390      | 56,248     | 56,108  |
| 73      | 60,615                   | 59,647     | 59,331         | 59,175      | 59,019     | 58,864  |
| 74      | 63,803                   | 62,731     | 62,382         | 62,209      | 62,036     | 61,865  |
| 75      | 67,295                   | 66,104     | 65,716         | 65,524      | 65,333     | 65,143  |
| 76      | 71,122                   | 69,793     | 69,361         | 69,147      | 68,934     | 68,722  |
| 77      | 75,301                   | 73,813     | 73,330         | 73,091      | 72,853     | 72,617  |
| 78      | 79,846                   | 78,175     | 77,633         | 77,365      | 77,099     | 76,834  |
| 79      | 84,760                   | 82,879     | 82,271         | 81,970      | 81,671     | 81,374  |
| 80      | 90,074                   | 87,953     | 87,268         | 86,930      | 86,594     | 86,260  |
| 81      | 95,855                   | 93,456     | 92,683         | 92,301      | 91,923     | 91,547  |
| 82      | 102,186                  | 99,465     | 98,590         | 98,158      | 97,730     | 97,305  |
| 83      | 109,194                  | 106,092    | 105,097        | 104,607     | 104,121    | 103,639 |
| 84      | 117,011                  | 113,456    | 112,319        | 111,759     | 111,204    | 110,655 |
| 85      | 125,647                  | 121,557    | 120,253        | 119,611     | 118,976    | 118,347 |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
**(SESSO MASCHILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 27,366                   | 27,178     | 27,116         | 27,085      | 27,054     | 27,023  |
| 51      | 28,113                   | 27,915     | 27,849         | 27,817      | 27,784     | 27,752  |
| 52      | 28,900                   | 28,690     | 28,621         | 28,587      | 28,552     | 28,518  |
| 53      | 29,729                   | 29,507     | 29,434         | 29,398      | 29,361     | 29,325  |
| 54      | 30,602                   | 30,368     | 30,291         | 30,252      | 30,214     | 30,175  |
| 55      | 31,525                   | 31,276     | 31,194         | 31,154      | 31,113     | 31,072  |
| 56      | 32,499                   | 32,236     | 32,149         | 32,106      | 32,063     | 32,020  |
| 57      | 33,531                   | 33,251     | 33,158         | 33,112      | 33,067     | 33,021  |
| 58      | 34,624                   | 34,326     | 34,228         | 34,179      | 34,130     | 34,081  |
| 59      | 35,783                   | 35,465     | 35,361         | 35,309      | 35,257     | 35,205  |
| 60      | 37,014                   | 36,675     | 36,564         | 36,508      | 36,453     | 36,398  |
| 61      | 38,320                   | 37,958     | 37,839         | 37,780      | 37,721     | 37,662  |
| 62      | 39,706                   | 39,319     | 39,191         | 39,128      | 39,065     | 39,002  |
| 63      | 41,176                   | 40,762     | 40,625         | 40,558      | 40,490     | 40,423  |
| 64      | 42,740                   | 42,295     | 42,149         | 42,076      | 42,004     | 41,932  |
| 65      | 44,405                   | 43,927     | 43,770         | 43,692      | 43,614     | 43,536  |
| 66      | 46,179                   | 45,665     | 45,496         | 45,412      | 45,328     | 45,245  |
| 67      | 48,072                   | 47,518     | 47,336         | 47,245      | 47,155     | 47,065  |
| 68      | 50,095                   | 49,497     | 49,300         | 49,203      | 49,106     | 49,009  |
| 69      | 52,260                   | 51,614     | 51,402         | 51,296      | 51,191     | 51,087  |
| 70      | 54,581                   | 53,881     | 53,651         | 53,537      | 53,423     | 53,310  |
| 71      | 57,071                   | 56,311     | 56,062         | 55,938      | 55,815     | 55,692  |
| 72      | 59,747                   | 58,921     | 58,651         | 58,517      | 58,383     | 58,250  |
| 73      | 62,631                   | 61,732     | 61,439         | 61,293      | 61,148     | 61,003  |
| 74      | 65,740                   | 64,763     | 64,444         | 64,286      | 64,128     | 63,971  |
| 75      | 69,093                   | 68,030     | 67,683         | 67,511      | 67,340     | 67,169  |
| 76      | 72,696                   | 71,540     | 71,163         | 70,976      | 70,790     | 70,605  |
| 77      | 76,550                   | 75,294     | 74,885         | 74,682      | 74,480     | 74,279  |
| 78      | 80,653                   | 79,289     | 78,844         | 78,624      | 78,404     | 78,186  |
| 79      | 85,001                   | 83,519     | 83,036         | 82,797      | 82,559     | 82,323  |
| 80      | 89,600                   | 87,992     | 87,469         | 87,210      | 86,952     | 86,696  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
**(SESSO MASCHILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 27,310                   | 27,125     | 27,064         | 27,034      | 27,003     | 26,973  |
| 51      | 28,049                   | 27,854     | 27,789         | 27,757      | 27,725     | 27,693  |
| 52      | 28,824                   | 28,619     | 28,551         | 28,518      | 28,484     | 28,450  |
| 53      | 29,640                   | 29,424     | 29,352         | 29,317      | 29,281     | 29,246  |
| 54      | 30,498                   | 30,270     | 30,195         | 30,157      | 30,120     | 30,083  |
| 55      | 31,402                   | 31,161     | 31,081         | 31,042      | 31,002     | 30,963  |
| 56      | 32,353                   | 32,099     | 32,015         | 31,973      | 31,931     | 31,889  |
| 57      | 33,356                   | 33,087     | 32,998         | 32,954      | 32,910     | 32,866  |
| 58      | 34,415                   | 34,130     | 34,036         | 33,989      | 33,942     | 33,896  |
| 59      | 35,533                   | 35,231     | 35,131         | 35,082      | 35,032     | 34,983  |
| 60      | 36,713                   | 36,393     | 36,288         | 36,235      | 36,183     | 36,130  |
| 61      | 37,959                   | 37,619     | 37,507         | 37,452      | 37,396     | 37,341  |
| 62      | 39,272                   | 38,912     | 38,793         | 38,734      | 38,675     | 38,617  |
| 63      | 40,657                   | 40,275     | 40,149         | 40,086      | 40,024     | 39,961  |
| 64      | 42,119                   | 41,712     | 41,579         | 41,512      | 41,446     | 41,380  |
| 65      | 43,663                   | 43,231     | 43,088         | 43,018      | 42,947     | 42,877  |
| 66      | 45,293                   | 44,834     | 44,683         | 44,607      | 44,532     | 44,458  |
| 67      | 47,014                   | 46,526     | 46,366         | 46,286      | 46,206     | 46,127  |
| 68      | 48,830                   | 48,312     | 48,142         | 48,057      | 47,972     | 47,888  |
| 69      | 50,743                   | 50,193     | 50,013         | 49,923      | 49,834     | 49,745  |
| 70      | 52,752                   | 52,170     | 51,980         | 51,885      | 51,790     | 51,696  |
| 71      | 54,855                   | 54,242     | 54,041         | 53,941      | 53,841     | 53,742  |
| 72      | 57,054                   | 56,409     | 56,197         | 56,092      | 55,987     | 55,883  |
| 73      | 59,349                   | 58,672     | 58,450         | 58,339      | 58,229     | 58,120  |
| 74      | 61,738                   | 61,030     | 60,798         | 60,682      | 60,567     | 60,453  |
| 75      | 64,214                   | 63,477     | 63,235         | 63,115      | 62,995     | 62,876  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
**(SESSO MASCHILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 27,190                   | 27,010     | 26,951         | 26,921      | 26,892     | 26,862  |
| 51      | 27,907                   | 27,719     | 27,657         | 27,626      | 27,595     | 27,564  |
| 52      | 28,658                   | 28,460     | 28,395         | 28,363      | 28,330     | 28,298  |
| 53      | 29,443                   | 29,237     | 29,168         | 29,134      | 29,100     | 29,066  |
| 54      | 30,266                   | 30,049     | 29,977         | 29,941      | 29,906     | 29,870  |
| 55      | 31,126                   | 30,899     | 30,824         | 30,786      | 30,749     | 30,712  |
| 56      | 32,027                   | 31,788     | 31,710         | 31,670      | 31,631     | 31,592  |
| 57      | 32,970                   | 32,719     | 32,637         | 32,596      | 32,555     | 32,514  |
| 58      | 33,957                   | 33,694     | 33,607         | 33,564      | 33,521     | 33,478  |
| 59      | 34,989                   | 34,714     | 34,623         | 34,578      | 34,532     | 34,487  |
| 60      | 36,069                   | 35,780     | 35,685         | 35,638      | 35,590     | 35,543  |
| 61      | 37,197                   | 36,894     | 36,795         | 36,745      | 36,695     | 36,646  |
| 62      | 38,372                   | 38,055     | 37,951         | 37,899      | 37,847     | 37,795  |
| 63      | 39,594                   | 39,263     | 39,154         | 39,099      | 39,045     | 38,991  |
| 64      | 40,861                   | 40,516     | 40,402         | 40,346      | 40,289     | 40,233  |
| 65      | 42,170                   | 41,812     | 41,694         | 41,636      | 41,577     | 41,519  |
| 66      | 43,519                   | 43,149     | 43,027         | 42,966      | 42,906     | 42,845  |
| 67      | 44,903                   | 44,522     | 44,396         | 44,334      | 44,271     | 44,209  |
| 68      | 46,318                   | 45,927     | 45,798         | 45,734      | 45,670     | 45,606  |
| 69      | 47,758                   | 47,358     | 47,226         | 47,161      | 47,095     | 47,030  |
| 70      | 49,214                   | 48,808     | 48,674         | 48,608      | 48,541     | 48,475  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE A**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**
**(SESSO FEMMINILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 24,869                   | 24,712     | 24,660         | 24,634      | 24,608     | 24,583  |
| 51      | 25,488                   | 25,324     | 25,269         | 25,242      | 25,215     | 25,188  |
| 52      | 26,139                   | 25,966     | 25,909         | 25,880      | 25,852     | 25,823  |
| 53      | 26,822                   | 26,640     | 26,579         | 26,549      | 26,519     | 26,490  |
| 54      | 27,540                   | 27,348     | 27,284         | 27,253      | 27,221     | 27,190  |
| 55      | 28,295                   | 28,093     | 28,026         | 27,992      | 27,959     | 27,926  |
| 56      | 29,093                   | 28,878     | 28,808         | 28,772      | 28,737     | 28,702  |
| 57      | 29,934                   | 29,708     | 29,633         | 29,596      | 29,558     | 29,521  |
| 58      | 30,825                   | 30,585     | 30,506         | 30,466      | 30,427     | 30,388  |
| 59      | 31,770                   | 31,515     | 31,430         | 31,388      | 31,347     | 31,305  |
| 60      | 32,772                   | 32,501     | 32,411         | 32,367      | 32,322     | 32,278  |
| 61      | 33,838                   | 33,548     | 33,453         | 33,405      | 33,358     | 33,311  |
| 62      | 34,970                   | 34,661     | 34,560         | 34,509      | 34,458     | 34,408  |
| 63      | 36,175                   | 35,844     | 35,735         | 35,681      | 35,627     | 35,573  |
| 64      | 37,459                   | 37,105     | 36,988         | 36,930      | 36,872     | 36,815  |
| 65      | 38,832                   | 38,451     | 38,326         | 38,264      | 38,202     | 38,140  |
| 66      | 40,295                   | 39,886     | 39,751         | 39,684      | 39,617     | 39,550  |
| 67      | 41,866                   | 41,424     | 41,279         | 41,206      | 41,134     | 41,062  |
| 68      | 43,554                   | 43,076     | 42,919         | 42,841      | 42,763     | 42,685  |
| 69      | 45,370                   | 44,851     | 44,681         | 44,596      | 44,512     | 44,428  |
| 70      | 47,328                   | 46,764     | 46,578         | 46,486      | 46,395     | 46,303  |
| 71      | 49,440                   | 48,825     | 48,623         | 48,523      | 48,423     | 48,323  |
| 72      | 51,725                   | 51,052     | 50,831         | 50,722      | 50,612     | 50,504  |
| 73      | 54,212                   | 53,473     | 53,231         | 53,111      | 52,992     | 52,872  |
| 74      | 56,932                   | 56,117     | 55,851         | 55,719      | 55,587     | 55,456  |
| 75      | 59,907                   | 59,005     | 58,711         | 58,565      | 58,419     | 58,275  |
| 76      | 63,170                   | 62,169     | 61,842         | 61,680      | 61,519     | 61,358  |
| 77      | 66,752                   | 65,634     | 65,270         | 65,090      | 64,910     | 64,732  |
| 78      | 70,682                   | 69,430     | 69,023         | 68,821      | 68,621     | 68,421  |
| 79      | 74,987                   | 73,580     | 73,123         | 72,896      | 72,671     | 72,447  |
| 80      | 79,704                   | 78,116     | 77,601         | 77,346      | 77,093     | 76,841  |
| 81      | 84,876                   | 83,078     | 82,495         | 82,207      | 81,921     | 81,637  |
| 82      | 90,583                   | 88,538     | 87,877         | 87,550      | 87,225     | 86,903  |
| 83      | 96,900                   | 94,564     | 93,810         | 93,437      | 93,067     | 92,701  |
| 84      | 103,929                  | 101,246    | 100,382        | 99,955      | 99,532     | 99,113  |
| 85      | 111,675                  | 108,583    | 107,590        | 107,100     | 106,615    | 106,134 |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE B**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20% IN CASO DI NON  
AUTOSUFFICIENZA**
**(SESSO FEMMINILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 23,684                   | 23,535     | 23,486         | 23,461      | 23,437     | 23,412  |
| 51      | 24,275                   | 24,118     | 24,066         | 24,040      | 24,014     | 23,989  |
| 52      | 24,894                   | 24,729     | 24,675         | 24,648      | 24,621     | 24,594  |
| 53      | 25,545                   | 25,371     | 25,314         | 25,285      | 25,257     | 25,228  |
| 54      | 26,228                   | 26,045     | 25,985         | 25,955      | 25,925     | 25,895  |
| 55      | 26,948                   | 26,755     | 26,691         | 26,659      | 26,628     | 26,596  |
| 56      | 27,707                   | 27,503     | 27,436         | 27,402      | 27,369     | 27,335  |
| 57      | 28,509                   | 28,293     | 28,222         | 28,186      | 28,151     | 28,115  |
| 58      | 29,358                   | 29,129     | 29,053         | 29,015      | 28,978     | 28,940  |
| 59      | 30,257                   | 30,014     | 29,934         | 29,894      | 29,854     | 29,814  |
| 60      | 31,212                   | 30,953     | 30,868         | 30,825      | 30,783     | 30,741  |
| 61      | 32,227                   | 31,951     | 31,860         | 31,815      | 31,770     | 31,725  |
| 62      | 33,305                   | 33,011     | 32,914         | 32,866      | 32,817     | 32,769  |
| 63      | 34,452                   | 34,137     | 34,034         | 33,982      | 33,931     | 33,879  |
| 64      | 35,676                   | 35,338     | 35,227         | 35,172      | 35,117     | 35,062  |
| 65      | 36,983                   | 36,620     | 36,501         | 36,442      | 36,383     | 36,324  |
| 66      | 38,377                   | 37,986     | 37,858         | 37,794      | 37,730     | 37,667  |
| 67      | 39,873                   | 39,451     | 39,313         | 39,244      | 39,175     | 39,107  |
| 68      | 41,480                   | 41,025     | 40,875         | 40,800      | 40,726     | 40,652  |
| 69      | 43,210                   | 42,716     | 42,553         | 42,473      | 42,392     | 42,312  |
| 70      | 45,074                   | 44,537     | 44,360         | 44,273      | 44,185     | 44,099  |
| 71      | 47,086                   | 46,500     | 46,307         | 46,212      | 46,117     | 46,022  |
| 72      | 49,262                   | 48,621     | 48,411         | 48,306      | 48,202     | 48,099  |
| 73      | 51,631                   | 50,927     | 50,696         | 50,582      | 50,468     | 50,355  |
| 74      | 54,221                   | 53,445     | 53,191         | 53,065      | 52,940     | 52,815  |
| 75      | 57,054                   | 56,196     | 55,915         | 55,776      | 55,637     | 55,500  |
| 76      | 60,162                   | 59,209     | 58,897         | 58,743      | 58,589     | 58,436  |
| 77      | 63,573                   | 62,509     | 62,162         | 61,990      | 61,819     | 61,649  |
| 78      | 67,316                   | 66,124     | 65,736         | 65,544      | 65,353     | 65,163  |
| 79      | 71,416                   | 70,076     | 69,641         | 69,425      | 69,211     | 68,998  |
| 80      | 75,909                   | 74,397     | 73,906         | 73,663      | 73,422     | 73,182  |
| 81      | 80,834                   | 79,122     | 78,567         | 78,292      | 78,020     | 77,749  |
| 82      | 86,270                   | 84,322     | 83,692         | 83,381      | 83,072     | 82,765  |
| 83      | 92,286                   | 90,061     | 89,342         | 88,988      | 88,636     | 88,286  |
| 84      | 98,980                   | 96,424     | 95,602         | 95,195      | 94,793     | 94,393  |
| 85      | 106,357                  | 103,413    | 102,467        | 102,000     | 101,538    | 101,080 |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
**(SESSO FEMMINILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 24,858                   | 24,702     | 24,651         | 24,625      | 24,599     | 24,574  |
| 51      | 25,476                   | 25,313     | 25,259         | 25,232      | 25,205     | 25,178  |
| 52      | 26,125                   | 25,953     | 25,897         | 25,868      | 25,840     | 25,812  |
| 53      | 26,806                   | 26,626     | 26,566         | 26,536      | 26,507     | 26,477  |
| 54      | 27,522                   | 27,332     | 27,269         | 27,238      | 27,207     | 27,175  |
| 55      | 28,276                   | 28,075     | 28,009         | 27,976      | 27,943     | 27,910  |
| 56      | 29,071                   | 28,859     | 28,789         | 28,754      | 28,719     | 28,685  |
| 57      | 29,910                   | 29,686     | 29,612         | 29,575      | 29,538     | 29,502  |
| 58      | 30,798                   | 30,561     | 30,482         | 30,443      | 30,404     | 30,365  |
| 59      | 31,739                   | 31,487     | 31,403         | 31,362      | 31,321     | 31,279  |
| 60      | 32,736                   | 32,468     | 32,380         | 32,336      | 32,292     | 32,248  |
| 61      | 33,795                   | 33,510     | 33,416         | 33,369      | 33,323     | 33,276  |
| 62      | 34,920                   | 34,616     | 34,516         | 34,466      | 34,416     | 34,367  |
| 63      | 36,115                   | 35,790     | 35,684         | 35,631      | 35,577     | 35,525  |
| 64      | 37,388                   | 37,041     | 36,927         | 36,870      | 36,813     | 36,757  |
| 65      | 38,746                   | 38,375     | 38,253         | 38,192      | 38,131     | 38,071  |
| 66      | 40,194                   | 39,795     | 39,663         | 39,598      | 39,533     | 39,468  |
| 67      | 41,744                   | 41,315     | 41,174         | 41,104      | 41,034     | 40,964  |
| 68      | 43,406                   | 42,944     | 42,792         | 42,717      | 42,641     | 42,566  |
| 69      | 45,191                   | 44,692     | 44,528         | 44,446      | 44,365     | 44,284  |
| 70      | 47,111                   | 46,571     | 46,393         | 46,305      | 46,217     | 46,129  |
| 71      | 49,178                   | 48,591     | 48,399         | 48,303      | 48,208     | 48,113  |
| 72      | 51,407                   | 50,770     | 50,561         | 50,457      | 50,353     | 50,250  |
| 73      | 53,823                   | 53,128     | 52,901         | 52,788      | 52,675     | 52,563  |
| 74      | 56,446                   | 55,688     | 55,440         | 55,317      | 55,194     | 55,072  |
| 75      | 59,293                   | 58,464     | 58,192         | 58,058      | 57,924     | 57,790  |
| 76      | 62,382                   | 61,475     | 61,178         | 61,031      | 60,884     | 60,738  |
| 77      | 65,730                   | 64,736     | 64,411         | 64,250      | 64,090     | 63,930  |
| 78      | 69,353                   | 68,263     | 67,907         | 67,731      | 67,555     | 67,381  |
| 79      | 73,263                   | 72,067     | 71,677         | 71,483      | 71,291     | 71,099  |
| 80      | 77,471                   | 76,159     | 75,732         | 75,520      | 75,309     | 75,100  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
**(SESSO FEMMINILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 24,824                   | 24,670     | 24,619         | 24,594      | 24,568     | 24,543  |
| 51      | 25,439                   | 25,277     | 25,224         | 25,197      | 25,170     | 25,144  |
| 52      | 26,083                   | 25,913     | 25,857         | 25,829      | 25,802     | 25,774  |
| 53      | 26,759                   | 26,581     | 26,522         | 26,493      | 26,463     | 26,434  |
| 54      | 27,469                   | 27,282     | 27,220         | 27,189      | 27,158     | 27,127  |
| 55      | 28,216                   | 28,019     | 27,953         | 27,921      | 27,888     | 27,856  |
| 56      | 29,003                   | 28,794     | 28,726         | 28,691      | 28,657     | 28,623  |
| 57      | 29,832                   | 29,612     | 29,539         | 29,503      | 29,467     | 29,431  |
| 58      | 30,707                   | 30,475     | 30,398         | 30,360      | 30,322     | 30,284  |
| 59      | 31,633                   | 31,387     | 31,305         | 31,265      | 31,225     | 31,184  |
| 60      | 32,611                   | 32,351     | 32,265         | 32,222      | 32,179     | 32,137  |
| 61      | 33,648                   | 33,372     | 33,281         | 33,235      | 33,190     | 33,145  |
| 62      | 34,746                   | 34,452     | 34,356         | 34,307      | 34,259     | 34,211  |
| 63      | 35,908                   | 35,596     | 35,494         | 35,442      | 35,391     | 35,341  |
| 64      | 37,142                   | 36,810     | 36,701         | 36,646      | 36,592     | 36,538  |
| 65      | 38,453                   | 38,099     | 37,983         | 37,925      | 37,867     | 37,810  |
| 66      | 39,844                   | 39,467     | 39,342         | 39,281      | 39,219     | 39,158  |
| 67      | 41,325                   | 40,923     | 40,790         | 40,724      | 40,658     | 40,593  |
| 68      | 42,903                   | 42,473     | 42,331         | 42,261      | 42,190     | 42,120  |
| 69      | 44,582                   | 44,122     | 43,971         | 43,896      | 43,821     | 43,746  |
| 70      | 46,368                   | 45,877     | 45,715         | 45,635      | 45,555     | 45,475  |
| 71      | 48,265                   | 47,740     | 47,568         | 47,482      | 47,397     | 47,312  |
| 72      | 50,278                   | 49,718     | 49,535         | 49,443      | 49,352     | 49,261  |
| 73      | 52,415                   | 51,819     | 51,623         | 51,526      | 51,429     | 51,333  |
| 74      | 54,680                   | 54,047     | 53,839         | 53,736      | 53,633     | 53,530  |
| 75      | 57,071                   | 56,400     | 56,179         | 56,070      | 55,961     | 55,852  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**OPZIONE C**
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN  
RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
**(SESSO FEMMINILE)**
**TASSO TECNICO 0,00%**

| Età (*) | RATEAZIONE DELLA RENDITA |            |                |             |            |         |
|---------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
|         | ANNUALE                  | SEMESTRALE | QUADRIMESTRALE | TRIMESTRALE | BIMESTRALE | MENSILE |
| 50      | 24,759                   | 24,608     | 24,558         | 24,533      | 24,508     | 24,483  |
| 51      | 25,365                   | 25,207     | 25,155         | 25,128      | 25,102     | 25,076  |
| 52      | 26,000                   | 25,834     | 25,779         | 25,752      | 25,724     | 25,697  |
| 53      | 26,665                   | 26,490     | 26,433         | 26,404      | 26,376     | 26,347  |
| 54      | 27,361                   | 27,178     | 27,118         | 27,088      | 27,058     | 27,028  |
| 55      | 28,092                   | 27,900     | 27,836         | 27,805      | 27,773     | 27,742  |
| 56      | 28,859                   | 28,657     | 28,590         | 28,557      | 28,524     | 28,491  |
| 57      | 29,665                   | 29,452     | 29,382         | 29,347      | 29,313     | 29,278  |
| 58      | 30,512                   | 30,289     | 30,215         | 30,178      | 30,142     | 30,105  |
| 59      | 31,404                   | 31,169     | 31,091         | 31,053      | 31,014     | 30,976  |
| 60      | 32,343                   | 32,095     | 32,013         | 31,973      | 31,932     | 31,891  |
| 61      | 33,331                   | 33,070     | 32,984         | 32,941      | 32,898     | 32,856  |
| 62      | 34,371                   | 34,096     | 34,005         | 33,960      | 33,915     | 33,870  |
| 63      | 35,465                   | 35,175     | 35,079         | 35,032      | 34,984     | 34,937  |
| 64      | 36,614                   | 36,309     | 36,208         | 36,158      | 36,108     | 36,058  |
| 65      | 37,821                   | 37,500     | 37,394         | 37,341      | 37,289     | 37,236  |
| 66      | 39,083                   | 38,746     | 38,635         | 38,579      | 38,524     | 38,469  |
| 67      | 40,403                   | 40,050     | 39,934         | 39,876      | 39,818     | 39,761  |
| 68      | 41,781                   | 41,412     | 41,290         | 41,230      | 41,169     | 41,109  |
| 69      | 43,213                   | 42,829     | 42,702         | 42,639      | 42,576     | 42,513  |
| 70      | 44,695                   | 44,296     | 44,165         | 44,100      | 44,034     | 43,969  |

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

## CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE PER INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

### **Art. 1 - Prestazioni assicurative accessorie**

In caso di morte o di invalidità permanente dell'Iscritto o prima del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, la Società liquiderà un importo pari all'ultimo contributo annuo (al netto di ogni onere e spesa) moltiplicato per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età assicurativa.

In caso di contributi ricorrenti in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, il contributo annuo sarà pari all'ultimo contributo corrisposto prima della data di decesso o di denuncia dell'invalidità permanente moltiplicato per il numero delle rate sub-annuali.

La copertura assicurativa accessoria non considera eventuali contributi aggiuntivi.

In caso di sospensione dei contributi ricorrenti, le prestazioni assicurative accessorie decadono, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Al compimento del 65° anno di età o a maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, senza che si sia verificato il decesso o l'invalidità permanente dell'Iscritto, le prestazioni assicurative accessorie decadono ed i contributi corrispondenti a tali prestazioni resteranno acquisiti alla Società.

Le garanzie accessorie di invalidità permanente e premorienza sono soggette alle limitazioni di cui agli artt. 5, e 7 delle Condizioni generali di contratto.

### **Art. 2 - Definizione dell'invalidità permanente**

Si intende colpito da invalidità permanente l'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo aver aderito all'assicurazione, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all'esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, in misura almeno di due terzi del normale.

### **Art. 3 - Denuncia in caso di invalidità permanente**

Verificatasi l'invalidità permanente, l'Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di contratto.

A richiesta della Società, l'Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Iscritto.

### **Art. 4 - Accertamento dell'invalidità permanente**

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dell'invalidità permanente entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il decesso dell'Iscritto intervenuto prima del riconoscimento dell'invalidità permanente, comporta l'interruzione della procedura accertativa e la liquidazione di quanto sarebbe spettato in caso di premorienza dell'Iscritto.

La Società si impegna alla liquidazione della prestazione entro i 30 giorni successivi alla data di riconoscimento dell'invalidità permanente.

### **Art. 5 - Controversie sul riconoscimento dell'invalidità permanente**

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento dell'invalidità permanente, l'Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dall'Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Iscritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.

Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

#### **Art. 6 - Costo della garanzia di invalidità permanente e del rischio morte**

Il costo relativo alla garanzia di invalidità permanente ed al rischio di morte viene determinato applicando la percentuale riportata nelle due tabelle seguenti, in funzione del sesso e dell'età raggiunta dall'Iscritto, all'importo derivante dal prodotto dell'ultimo contributo annuo corrisposto, come definito al precedente art. 1, per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età.



**GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA**

Assicurati di Sesso Maschile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (\*)

| Età raggiunta | Costo annuo | Età raggiunta | Costo annuo |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 14            | 0,868       | 43            | 3,702       |
| 15            | 1,126       | 44            | 4,038       |
| 16            | 1,424       | 45            | 4,362       |
| 17            | 1,631       | 46            | 4,866       |
| 18            | 1,786       | 47            | 5,513       |
| 19            | 1,877       | 48            | 6,109       |
| 20            | 1,929       | 49            | 6,678       |
| 21            | 2,006       | 50            | 7,209       |
| 22            | 2,084       | 51            | 7,791       |
| 23            | 2,084       | 52            | 8,568       |
| 24            | 2,136       | 53            | 9,616       |
| 25            | 2,188       | 54            | 10,703      |
| 26            | 2,278       | 55            | 12,023      |
| 27            | 2,356       | 56            | 13,395      |
| 28            | 2,472       | 57            | 14,896      |
| 29            | 2,589       | 58            | 16,591      |
| 30            | 2,628       | 59            | 18,493      |
| 31            | 2,692       | 60            | 20,512      |
| 32            | 2,666       | 61            | 22,699      |
| 33            | 2,615       | 62            | 25,055      |
| 34            | 2,589       | 63            | 27,617      |
| 35            | 2,576       | 64            | 30,438      |
| 36            | 2,563       |               |             |
| 37            | 2,615       |               |             |
| 38            | 2,718       |               |             |
| 39            | 2,796       |               |             |
| 40            | 2,938       |               |             |
| 41            | 3,145       |               |             |
| 42            | 3,417       |               |             |

(\*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

**GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA**

Assicurati di Sesso Femminile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (\*)

| Età raggiunta | Costo annuo | Età raggiunta | Costo annuo |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 14            | 0,635       | 43            | 2,200       |
| 15            | 0,686       | 44            | 2,395       |
| 16            | 0,725       | 45            | 2,615       |
| 17            | 0,777       | 46            | 2,899       |
| 18            | 0,790       | 47            | 3,197       |
| 19            | 0,829       | 48            | 3,482       |
| 20            | 0,829       | 49            | 3,740       |
| 21            | 0,816       | 50            | 3,960       |
| 22            | 0,790       | 51            | 4,271       |
| 23            | 0,829       | 52            | 4,646       |
| 24            | 0,855       | 53            | 5,125       |
| 25            | 0,945       | 54            | 5,578       |
| 26            | 0,984       | 55            | 6,044       |
| 27            | 1,036       | 56            | 6,600       |
| 28            | 1,075       | 57            | 7,273       |
| 29            | 1,126       | 58            | 7,998       |
| 30            | 1,165       | 59            | 8,762       |
| 31            | 1,204       | 60            | 9,525       |
| 32            | 1,230       | 61            | 10,353      |
| 33            | 1,269       | 62            | 11,376      |
| 34            | 1,282       | 63            | 12,579      |
| 35            | 1,333       | 64            | 13,938      |
| 36            | 1,398       |               |             |
| 37            | 1,489       |               |             |
| 38            | 1,566       |               |             |
| 39            | 1,670       |               |             |
| 40            | 1,748       |               |             |
| 41            | 1,877       |               |             |
| 42            | 2,032       |               |             |

(\*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

Mod. 150270-2 Ed 07-2026

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio  
- Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

